



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

INDICE

1.STRUTTURA DELL'ORGANISMO	3
1.1 Presidente dell'Organismo.....	3
2. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO.....	3
2.1 Riunioni dell'Organismo	3
2.2 Convocazione dell'Organismo	3
2.3 Impedimento di uno dei componenti dell'Organismo	4
2.4 Validità delle riunioni	4
2.5 Delibere dell'Organismo	4
2.6 Interessi dei membri dell'Organismo.....	4
2.7 Audizioni	5
2.8 Verballi delle riunioni	5
2.9 Conservazione della documentazione.....	5
3. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	6
4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
5. RINVIO	6

1.STRUTTURA DELL'ORGANISMO

1.1 *Presidente dell'Organismo*

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo") provvede alla convocazione delle riunioni dell'Organismo a norma del successivo art. 2.2, verifica la loro regolare costituzione ai sensi del successivo art. 2.4, regola il loro svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano dell'Organismo.

2. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO

2.1 *Riunioni dell'Organismo*

L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente oppure qualora ne facciano richiesta almeno due membri. E' fatto in ogni caso obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

2.2 *Convocazione dell'Organismo*

L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, ai membri dell'Organismo, a mezzo posta elettronica o altre modalità correntemente in uso. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione. In tal caso, ciascun membro dell'Organismo si può opporre alla discussione nel caso in cui non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere un rinvio della

discussione sul tale punto dell'Ordine del giorno, con nuova convocazione entro e non oltre i cinque giorni successivi.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audioconferenza o videoconferenza, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

2.3 *Impedimento di uno dei componenti dell'Organismo*

I componenti dell'Organismo che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione al Presidente.

2.4 *Validità delle riunioni*

Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente assistito da un Segretario.

Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del presente articolo, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

2.5 *Delibere dell'Organismo*

Le delibere dell'Organismo vengono adottate all'unanimità.

Nel caso di stallo decisionale dovuto a divergenze di opinioni fra i membri dell'Organismo di Vigilanza ciascuno di essi può investire della decisione l'organo amministrativo.

2.6 *Interessi dei membri dell'Organismo*

E' fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di dare notizia agli altri

membri di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in relazione ad un'attività che compete all'Organismo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

2.7 Audizioni

L'Organismo può deliberare di procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di dipendenti della società, di componenti di organi societari, di consulenti esterni. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate.

2.8 Verbal delle riunioni

La verbalizzazione delle riunioni è affidata al Segretario.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza e dal segretario e conservato agli atti dell'Organismo.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni della Società, e ne verifica l'effettiva attuazione sulla quale riferisce periodicamente agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza e all'organo amministrativo secondo le modalità indicate nel par. 4.3.1. del Modello.

2.9 Conservazione della documentazione

L'Organismo deve assicurare la conservazione di tutto il materiale relativo all'operatività dell'Organismo medesimo.

All'archivio hanno facoltà di accedere, oltre ai componenti dell'Organismo il Presidente nonché gli altri membri dell'organo amministrativo che siano stati specificamente autorizzati dall'organo amministrativo medesimo.

3. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono apportate dall'Organismo con delibera adottata dai propri membri.

4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui vengano in possesso o a conoscenza, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti dell'organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi dalle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e delle procedure aziendali in materia di privacy.

5. RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le previsioni contenute nel Modello, capitolo 4, approvato dall'organo amministrativo.